



Elezioni Regionali 2025 - Voto domiciliare

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore. Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) si applicano solo nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori, dimorino nell'ambito del territorio della Regione.

Nel periodo compreso fra **martedì 14 ottobre e lunedì 3 novembre 2025**, l'elettore interessato deve far pervenire al Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora.

La **domanda di ammissione** al voto domiciliare, secondo l'allegato modello, deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora ed un recapito telefonico. Deve, inoltre, essere corredata di:

- **copia della tessera elettorale;**
- **idonea certificazione sanitaria, rilasciata dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.), in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (quindi **non anteriore al giorno 9 ottobre 2025**), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui sopra, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Il certificato dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1.**